



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani

*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Pierluigi Coppini

*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Giulia Massari

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Simona Sguanci

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Vinicio Vannucchi

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Prato, 6 Marzo 2025

Lettera informativa n. 7/2025

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

***SPECIALE
CONVERSIONE
DECRETO MILLEPROROGHE***

SPECIALE conversione Decreto Milleproroghe

Il D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, è stato convertito con L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi che hanno toccato materie di competenza dello studio.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 6	Divieto di fatturazione elettronica Viene prorogato a tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10- <i>bis</i> , comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Articolo 3, comma 10	Iva Terzo settore Viene sostituito l'articolo 1, comma 683, secondo periodo, L. 234/2021, prevedendo che, in attesa della razionalizzazione della disciplina Iva per gli enti del terzo settore, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15- <i>quater</i> D.L. 146/2021 sono rinviate al 1° gennaio 2026, con la conseguenza che gli enti associativi continueranno anche per il 2025 a beneficiare del precedente regime di esclusione Iva.
Articolo 3, commi 14- <i>bis</i> e 14- <i>ter</i>	Rendicontazione di sostenibilità Nelle more di adozione del Decreto Mef di cui all'articolo 6, comma 1- <i>bis</i> , D.Lgs. 39/2010 viene previsto che i revisori legali possono rilasciare l'attestazione della sostenibilità relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a condizione che abbiano maturato almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità. Tali crediti formativi devono essere maturati al 25 febbraio 2025.
Articolo 3, comma 14- <i>sexies</i>	Modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti Viene estesa al 31 dicembre 2025 l'applicabilità delle norme disposte dall'articolo 106, D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Società, nonché delle associazioni e delle fondazioni In particolare, le Spa, Sapa, Srl e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che: - il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; - l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; - l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479- <i>bis</i> , comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, per le sole Srl, il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.



Professionisti Associati
Prato

<p>Articolo 3-bis, commi 1 e 2</p>	<p>Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022</p> <p>Viene prevista la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-<i>quater</i>), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.</p> <p>Nello specifico è prevista <u>la riammissione</u> alla Rottamazione-<i>quater</i> per i debitori che avevano aderito nei termini alla definizione agevolata, ma che poi siano incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per effetto dell'adesione alla procedura medesima. La riammissione opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.</p> <p>È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, dichiarazione all'Agente della Riscossione con modalità esclusivamente telematiche secondo le istruzioni pubblicate nel sito internet dell'AER.</p> <p>Il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;- nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. <p>L'AER comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.</p> <p>Le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.</p>
<p>Articolo 3-bis, commi 3-5</p>	<p>Differimenti in materia di dichiarazioni fiscali</p> <p>È stabilito che per il solo 2025, sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per approvazione e messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti Irpef, Ires e Irap, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche.</p> <p>Conseguentemente, per l'anno 2025, è previsto il rinvio dal 15 al 30 aprile della data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini Irpef, Ires e Irap.</p> <p>Infine, sempre per il solo 2025, è differito dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “<i>Isa</i>” di cui all'articolo 9-bis, D.L. 50/2017 e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di CPB di cui al D.Lgs. 13/2024.</p>
<p>Articolo 11, comma 2-bis</p>	<p>Tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti</p> <p>Viene differito al 14 aprile 2025 il termine per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.</p>



Professionisti Associati
Prato

Articolo 13	Obbligo assicurazione da eventi catastrofici Modificando l'articolo 1, comma 101, L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio per il 2024), viene rinviato al 31 marzo 2025 l'obbligo previsto per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione "Attivo", voce B-II, n. 1, 2 e 3, cod. civ. (fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.
Articolo 13, comma 1- <i>quinquies</i>	Credito d'imposta incentivi Transizione 5.0 Viene chiarito che il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti precedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Articolo 14, comma 1	Modifiche al tax credit turismo Intervenendo sull'articolo 1, comma 1, D.L. 152/2021, il contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80% è riconosciuto sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Viene prorogato, sempre fino al prossimo 31 dicembre 2025, anche il contributo a fondo perduto previsto dal successivo comma 2.
Articolo 19, comma 1- <i>bis</i>	Proroga in materia di comunicazioni obbligatorie nel settore dei cereali Viene posticipata al 31 luglio 2025 l'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri.
Articolo 19, comma 1- <i>ter</i>	Revisione macchine agricole Vengono stabiliti dei nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi: - 31 dicembre 2025 per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983; - 31 dicembre 2025 per le macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996; - 31 dicembre 2025 per le macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Professionisti Associati